



Comune di Sona

Provincia di Verona

Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 10 aprile 2018

Articolo 1: Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di celebrazione del matrimonio civile, così come regolato dalle disposizioni del codice civile dall'art. 106 all' art. 116 e di costituzione delle unioni civili, ai sensi della Legge 20 maggio 2016, n. 76.
2. La celebrazione del matrimonio civile e la costituzione delle unioni civili sono attività istituzionalmente garantite.

Articolo 2: Funzioni

Per la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili il Sindaco può delegare le funzioni di ufficiale di stato civile ai dipendenti a tempo indeterminato. Possono celebrare i matrimoni civili e costituire le unioni civili anche gli assessori e consiglieri comunali o i cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale, a ciò abilitati per legge ed appositamente delegati dal Sindaco.

Articolo 3: Richiesta della celebrazione o della costituzione

1. La celebrazione del matrimonio civile e la costituzione dell'unione civile si richiedono presso l'ufficio di stato civile compilando apposita domanda sottoscritta da entrambi i nubendi/le parti e indirizzata all'Ufficiale dello stato civile, secondo il modello predisposto dall'ufficio stesso.
2. L'istanza dovrà contenere le generalità dei nubendi/delle parti, la data, l'ora del matrimonio o dell'unione civile, la scelta del regime patrimoniale, i dati relativi ai testimoni e, per le sole unioni civili, l'eventuale scelta del cognome.
3. La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle regolari pubblicazioni, come previsto dall'art. 50 e ss. del D.P.R. 396/2000. Qualora queste non avvenissero nei tempi e nei modi stabiliti dalla legge, non si potrà procedere alla celebrazione e la prenotazione del matrimonio decade automaticamente.

Articolo 4: Orario della celebrazione o della costituzione

1. La celebrazione del matrimonio e la costituzione dell'unione civile si svolgono, di norma, nei giorni lavorativi, durante il normale orario di servizio degli Uffici Demografici, nel giorno indicato dalle parti, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio, con la disponibilità dei locali e del celebrante.
2. La celebrazione del matrimonio o la costituzione dell'unione civile fuori dal normale orario di servizio degli Uffici Demografici, può avvenire su autorizzazione del Sindaco.

Articolo 5: Luogo della celebrazione o della costituzione

1. Il matrimonio o l'unione civile si svolgono nella Casa comunale.
2. Il matrimonio civile o l'unione civile si possono svolgere anche all'interno della Sala del Consiglio, posta in P.zza della Vittoria, in Sala Affreschi, sita in Via Roma n. 25 e nella Sala "Canonica Vecchia", luoghi di proprietà comunale, adibite a "case comunali" per la celebrazione dei matrimoni civili, come da deliberazioni della Giunta Comunale n.90 del 28.07.2006 e n. 12 del 27.01.2015 .

3. L'ubicazione della celebrazione o della costituzione dell'unione civile sarà determinata in base alla scelta dei nubendi/delle parti e in funzione del numero dei partecipanti.
4. La celebrazione o la costituzione dell'unione civile fuori dalla casa comunale e/o dai luoghi autorizzati può avvenire solo nei casi previsti dall'art. 110 del Codice Civile e dell'articolo 70-decies del D.P.R. 396/2000.
5. E' stato istituito – come da Deliberazione C.C. n. 44 del 27/07/2017 - il nuovo servizio di "Celebrazione di matrimoni e/o unioni civili in Uffici separati di Stato Civile presso ville e/o palazzi di pregio artistico e culturale siti nel territorio del Comune di Sona" ed è stata conseguentemente approvata l'istituzione – con Deliberazione G.C. n. 103 del 08/08/2017, in attuazione dell'art. 3 del sopra citato D.P.R. n. 396/2000 – di uno o più Uffici separati di Stato Civile con la funzione di celebrare l'atto di matrimonio civile o la costituzione dell'unione civile nei siti ritenuti idonei a tale servizio. Con apposito procedimento amministrativo sono individuati tali Uffici separati.
6. Ulteriori sale che si rendessero disponibili in futuro e che venissero ritenute idonee alla celebrazione dei matrimoni civili o alla costituzione delle unioni civili, potranno essere individuate con provvedimento scritto da parte del Sindaco.

Articolo 6: Tariffe

1. Per la celebrazione dei matrimoni e la costituzione di unioni civili presso uno dei luoghi individuati ai sensi del precedente art. 5, commi 2 e 5, è dovuto il pagamento dell'importo delle tariffe determinate ed aggiornate di norma annualmente dalla Giunta Comunale.
2. Contestualmente alla prenotazione o comunque entro i cinque giorni lavorativi successivi, gli sposi/le parti dovranno provvedere ad effettuare il versamento dell'importo dovuto, qualora previsto, presso la Tesoreria comunale ed esibire all'Ufficio di Stato Civile la relativa quietanza.

Articolo 7: Organizzazione del servizio

1. L'ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni e alla costituzione delle unioni civili è l'Ufficio di Stato Civile, presso i Servizi Demografici.
2. E' necessario concordare con congruo anticipo di tempo la data e l'ora della celebrazione del rito nelle sale comunali, onde evitare che le stesse siano già impegnate per altri fini istituzionali.
3. La visita delle sale destinate alla celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili può essere effettuata da parte dei richiedenti solo su appuntamento.
4. L'Ufficio di Stato Civile, in coordinamento con gli altri uffici comunali (Settore LL.PP.), darà le disposizioni necessarie a garantire il regolare e corretto svolgimento della cerimonia e della costituzione dell'unione civile (pulizia delle sale, riscaldamento, luci, condizionatori) all'interno delle "case comunali".

Articolo 8: Allestimento della sala "Casa comunale"

1. I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala ove si celebra il matrimonio o si costituisce l'unione civile con ulteriori arredi, addobbi o supporti tecnici che, al termine della cerimonia, dovranno essere integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.
2. E' consentito lo svolgimento di servizi fotografici con apparecchiature che non intralcino lo svolgimento della cerimonia o la costituzione dell'unione civile e l'uso di strumenti musicali per

un gradevole sottofondo di accompagnamento alla cerimonia o alla costituzione dell'unione civile.

3. La sala dovrà essere restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione o per la costituzione dell'unione civile.

Il Comune di Sona si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi, addobbi e supporti tecnici temporaneamente disposti dai richiedenti.

Articolo 9: Prescrizioni per l'utilizzo della sala "Casa comunale"

1. E' assolutamente vietato spargere riso, coriandoli o altro all'interno dei locali utilizzati per la cerimonia o per la costituzione dell'unione civile. Di regola non è consentito svolgere rinfreschi all'interno di alcun locale della sede comunale, salvo deroga espressa da richiedersi all'Amministrazione comunale.
2. Qualora vengano trasgredite dette disposizioni, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente la sala per la celebrazione del matrimonio civile o la costituzione dell'unione civile, la somma di € 150,00 per le spese di pulizia.
3. Nel caso si verificano danni alle strutture concesse per la celebrazione o per la costituzione dell'unione civile, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente la sala.

Articolo 10: Matrimonio e Unione Civile con l'ausilio di un interprete

1. Nel caso che i nubendi/le parti, i testimoni oppure solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dichiarare all'ufficiale di stato civile, prima della celebrazione del matrimonio o della costituzione dell'unione civile, di comprendere la lingua italiana, sottoscrivendo l'apposito modulo predisposto dall'ufficio; diversamente dovranno avvalersi di un interprete come previsto dagli artt. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere gli sposi/le parti stessi.
2. L'eventuale interprete dovrà consegnare all'ufficiale di stato civile, almeno 8 giorni prima della data prevista per la celebrazione del matrimonio o la costituzione dell'unione civile, la fotocopia del documento d'identità.

Articolo 11: Matrimonio e Unione Civile su delega

1. Nel caso il matrimonio o la costituzione dell'unione civile avvengano su delega di altro Comune, come previsto dall'art. 109 del codice civile e dall'art. 70-quater del DPR 396/2000, gli sposi/le parti dovranno inoltrare richiesta di disponibilità di celebrazione o di costituzione dell'unione civile all'ufficiale di stato civile del Comune di Sona, indicando la data e l'ora scelte, con anticipo di almeno 30 giorni.
2. Il matrimonio e l'unione civile saranno celebrati/costituiti nel rispetto dei vincoli stabiliti dal presente regolamento.
3. Per il matrimonio celebrato o per l'unione civile costituita su delega di altro comune i nubendi/le parti dovranno produrre almeno 8 giorni prima della data di celebrazione/costituzione, salvo diverso accordo con l'ufficiale di stato civile, la seguente documentazione:
 - delega del Comune di residenza;

- fotocopia dei propri documenti d'identità;
- fotocopia dei documenti d'identità dei testimoni;
- indicazione del regime patrimoniale su apposito modello predisposto dall'ufficio.

Articolo 12: Matrimonio celebrato o Unione Civile costituita da cittadino delegato

1. Qualora i nubendi/le parti intendano far celebrare il loro matrimonio o costituire l'unione civile a cittadino/a italiano/a avente i requisiti necessari a ricoprire la carica di consigliere comunale, come previsto dall'art. 1 del D.P.R. 396/2000, gli stessi dovranno comunicarlo all'ufficiale dello stato civile con anticipo di almeno 30 giorni dalla data prevista per la celebrazione o per la costituzione.
2. Il possesso dei requisiti di cui al punto 1) del presente articolo potranno essere dichiarati dalla persona celebrante, mediante sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.
3. Una volta ricevuta la documentazione di cui sopra, il Sindaco, effettuate le necessarie verifiche, delega le funzioni di ufficiale di stato civile per la celebrazione del matrimonio o la costituzione dell'unione civile specifici, alla persona richiedente, la quale dovrà sottoscrivere per accettazione.

Articolo 13: Formalità preliminari alla celebrazione o alla costituzione

1. Almeno 8 giorni prima della data prevista per la celebrazione o per la costituzione dell'unione civile i nubendi/le parti dovranno consegnare presso l'ufficio di stato civile la fotocopia del documento d'identità dei testimoni.
2. In caso di variazione dei testimoni o dell'interprete per motivi d'urgenza o di modifica della scelta del regime patrimoniale, gli sposi/le parti dovranno comunicare la variazione entro le ore 12:00 del giorno precedente il matrimonio.

Articolo 14: Norme transitorie e finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione:

- Codice Civile;
- D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: *Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)*;
- D.P.R. 3 Novembre 2000 n. 396: *Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127*;
- Legge 20 maggio 2016, n. 76: *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze*;
- lo Statuto comunale.